



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/15/CU3/C9

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE "MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO
AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE E MISURE VOLTE A FAVORIRE
L'ARTICOLAZIONE FLESSIBILE NEI TEMPI E NEI LUOGHI DEL LAVORO
SUBORDINATO" (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'evidenziare la estrema ristrettezza dei tempi avuti a disposizione per l'esame del DDL, condivide le finalità del provvedimento e in particolare la volontà di introdurre misure a tutela del lavoro autonomo.

Rileva, tuttavia, che **l'articolo 6**, prevedendo che i Centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, vada ad attribuire ai Centri per l'impiego ulteriori funzioni, che si aggiungono a quelle già previste dal Jobs Act. Tutto ciò, tra l'altro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si rileva altresì che **l'articolo 7**, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche **attraverso gli sportelli di cui all'art 6 comma 1** e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pur ritenendo plausibile che i centri per l'impiego erogino servizi anche ai lavoratori autonomi, non risulta sostenibile che si attivi uno sportello dedicato in ogni sede aperta al pubblico, senza alcun onere aggiuntivo.

Al riguardo, non si può che ribadire la difficile situazione, anche finanziaria, in cui versano i Centri per l'impiego, a seguito del processo di riordino delle Province e dei numerosi servizi che gli stessi sono chiamati a svolgere, in attuazione intervenute modifiche normative apportate dalla Legge n. 183 del 2014 e dai relativi decreti attuativi.

Si suggerisce inoltre l'opportunità di prevedere una fase transitoria della norma in quanto **l'articolo 22** del DDL prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione.

La Conferenza esprime, pertanto, parere favorevole condizionato ad una modifica dell'articolo 6, volta a garantire risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove competenze attribuite ai Centri per l'impiego, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle Regioni nel fornire il servizio, nell'ambito dei percorsi di politica attiva di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 150/2015.

Roma, 25 febbraio 2016